

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (64)490

Vol. 1964/0108

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(64) 490 def.

Bruxelles, 2 dicembre 1964

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI
MERCATI NEL SETTORE DEI GRASSI

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

VI/COM(64) 490 def.

R e l a z i o n e

I. INTRODUZIONE

1. L'allegato progetto di regolamento comprende un insieme di disposizioni relative all'attuazione di una politica comune nel settore dei grassi di origine vegetale o estratti da pesci o da mammiferi marini, in conformità delle disposizioni degli articoli 38, 40 e 43 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e della risoluzione del Consiglio del 23 dicembre 1963 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 27 febbraio 1964 e relativa ai principi di base della politica comune in questo settore.

2. Nella Comunità, la produzione di olio d'oliva ricavato da olive di produzione interna copre il 70-80% del fabbisogno: il mercato dell'olio d'oliva può svilupparsi in maniera relativamente autonoma, a causa delle caratteristiche di questo prodotto e della preferenza accordatagli da molti consumatori; l'esistenza di queste particolarità induce a prevedere un regime di prelievi per i prodotti dell'oleicoltura.

3. Per contro, la produzione agricola di semi oleosi copre soltanto un'esigua parte del fabbisogno complessivo di grassi d'origine vegetale diversi dall'olio d'oliva; in effetti, i semi oleosi coprono soltanto una percentuale del 5-10% di tali grassi e la loro coltura è praticata solo in alcuni Paesi membri, grazie a misure di sostegno dei prezzi.

.../...

Per la maggior parte del fabbisogno di semi e frutti oleosi, di olio di semi e di panelli, la Comunità dipende pertanto da importazioni; lo stesso dicasi per gli oli di pesci o di mammiferi marini.

Inoltre, i dazi della tariffa doganale comune sono stati oggetto, salvo per l'olio d'oliva, di un consolidamento nell'ambito del GATT, al livello zero per la maggior parte dei semi e frutti oleosi e per i panelli, a livelli oscillanti tra il 3 e l'8% per la quasi totalità degli oli vegetali destinati ad impieghi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari, e a livelli oscillanti tra il 9 e il 15% per gli oli vegetali destinati all'alimentazione; sono altresì consolidati al livello zero i dazi applicabili agli oli e grassi di pesci e di mammiferi marini, fatta eccezione per quelli della maggior parte degli oli di fegato di pesce, che sono consolidati al 6%.

L'esigua produzione di semi oleosi e di grassi di origine marina, nonché il valore delle importazioni, non permetterebbero di giustificare una politica intesa a portare i prezzi dei prodotti importati al livello necessario per le produzioni comunitarie; inducono invece a basare la politica commerciale nei confronti dei Paesi terzi sull'applicazione esclusiva dei dazi della tariffa doganale comune per i semi e frutti oleosi e i prodotti derivati, nonché per i grassi estratti da animali marini.

Questa politica assicura senza difficoltà l'approvvigionamento delle industrie di trasformazione al prezzo mondiale, offre una protezione alla loro attività e permette la fornitura dei prodotti ai consumatori alle migliori condizioni di prezzo.

Tuttavia, la libertà delle importazioni con la semplice applicazione dei dazi della tariffa doganale comune avrebbe come conseguenza di impedire la produzione comunitaria di semi oleosi (la cui funzione è essenziale per l'economia di talune regioni agricole), se non fossero previste in loro favore disposizioni particolari.

4. L'applicazione delle disposizioni del presente progetto di regolamento deve permettere agli Stati membri che hanno un'organizzazione del mercato dei grassi vegetali di sostituirla senza conseguenze dannose per la loro economia e per i loro scambi commerciali, con un dispositivo comunitario che offra ai produttori le garanzie necessarie per quanto riguarda la loro attività e il loro tenore di vita, assicurando a tutti gli ambienti interessati la possibilità di beneficiare di una libera evoluzione degli scambi.

5. Il regolamento è applicabile all'insieme dei semi e frutti oleosi, ai prodotti derivati, agli oli e grassi di pesci o di mammiferi marini, alle olive e agli oli d'oliva; esso contempla in tal modo la totalità dei grassi di origine vegetale o marina.

6. La determinazione delle date di applicazione delle misure prescritte dal regolamento e di quelle alle quali talune di esse devono essere prese per la prima volta è stata affidata alla valutazione del Consiglio; tali date dovranno essere fissate in funzione della data di adozione del regolamento.

II. DISPOSIZIONI D'ESECUZIONE

A. REGIME DEGLI SCAMBI

7. Dato che nella maggior parte dei Paesi membri i dazi doganali applicati ai semi oleosi sono già esigui o nulli, sia per il commercio con i Paesi terzi che per il commercio intracomunitario, e che il mercato dei semi oleosi prodotti nella Comunità sarà disciplinato da norme comuni a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, è possibile che, a partire da tale data, la tariffa doganale comune sia applicata a tali prodotti e che siano soppressi i dazi tra Paesi membri.

D'altra parte, per quanto riguarda i prodotti lavorati, esistono ancora dazi molto diversi nei Paesi membri, sia per le importazioni in provenienza dai Paesi terzi, che per gli scambi intracomunitari; anche l'allineamento sulla tariffa doganale comune e il disarmo intracomunitario devono essere attuati progressivamente.

L'attuazione dell'organizzazione comune del mercato e lo sviluppo degli scambi sono incompatibili con la riscossione di dazi o tasse di effetto equivalente diversi da quelli previsti dal regolamento; lo stesso dicasi per tutte le restrizioni all'importazione.

Tuttavia, negli Stati membri produttori di olio d'oliva, tali norme devono essere applicate all'inizio di una campagna di commercializzazione, se si vogliono evitare serie perturbazioni sul mercato; se il regolamento fosse applicabile agli oleaginosi prima che all'olio d'oliva, l'applicazione di tali norme verrebbe differita al 1° novembre successivo.

.../...

8. Per il mercato dell'olio d'oliva, le cui importazioni sono soggette alle formalità dei titoli e alla riscossione di un prelievo, la clausola di salvaguardia già adottata in altri regolamenti può permettere di ovviare eventualmente alle perturbazioni imprevedibili che potrebbero insorgere sul mercato a causa delle importazioni.

Per contro, il mercato comunitario dei semi oleosi e dei prodotti derivati è in balia di tutte le fluttuazioni del mercato mondiale; inoltre, i dazi doganali gravano soltanto su una parte dei prodotti derivati dai semi.

Di conseguenza, prezzi anormali di un prodotto di base o di un qualsiasi prodotto di trasformazione potrebbero provocare sul mercato perturbazioni, dinanzi alle quali la Comunità si troverebbe disarmata, se una disposizione particolare non prevedesse la possibilità di derogare al principio del libero ingresso dei prodotti in questione nella Comunità.

B. OLIO D'OLIVA

9. La produzione comunitaria di olio d'oliva proviene in massima parte dall'Italia e, in quantità esigua, dalla Francia. L'Italia è altresì il più forte importatore, seguita dalla Francia; le importazioni complessive degli altri Paesi membri raggiungono soltanto un tonnellaggio irrilevante.

Se si prescinde da un determinato quantitativo destinato ad esportazioni tradizionali, l'Italia e la Francia consumano esse stesse i quantitativi d'olio d'oliva che producono e importano.

D'altra parte, in questi due paesi, le condizioni tecniche ed economiche della produzione sono pressapoco le stesse e i prezzi di mercato si trovano a livelli analoghi.

In queste condizioni, è possibile prevedere l'instaurazione di un mercato unico dell'olio d'oliva nella Comunità senza un periodo transitorio.

Il regime dei prezzi

10. Le olive sono frutti che possono conservarsi generalmente per parecchi giorni senza subire fermentazioni nocive alla qualità dell'olio che contengono; allo stato attuale della tecnica, esse devono altresì essere lavorate nel frantoio il più rapidamente possibile dopo la raccolta; d'altro lato, soltanto una parte del raccolto viene venduta ai frantoi a prezzi che si basano su una stima del tenore d'olio e della qualità, fattori altamente variabili secondo la varietà degli olivi, le regioni e le annate; d'altra parte, queste vendite vengono effettuate soltanto su mercati locali.

Non sarebbe pertanto realistico istituire un'organizzazione di mercato, le cui norme dovrebbero essere applicate nella fase della produzione agricola dell'oliva; soprattutto le operazioni d'intervento non sarebbero realizzabili.

Di conseguenza, i prezzi vengono fissati nella fase dell'olio; le loro ripercussioni saranno favorevoli ai produttori di olive, sia direttamente, ove costoro siano essi stessi i trasformatori o facciano effettuare la trasformazione a cottimo, sia indirettamente, qualora vendano le loro olive ai frantoi.

11. Il progetto della Commissione prevede ogni anno la fissazione da parte del Consiglio di quattro prezzi: d'obiettivo, indicativo, d'intervento e d'entrata; la funzione di quest'ultimo è indicata nel paragrafo dedicato alle importazioni.

Prezzo d'obiettivo e prezzo indicativo

L'organizzazione comune del mercato dei grassi deve offrire ai produttori d'oli d'oliva, per quanto riguarda la loro attività e il loro tenore di vita, garanzie equivalenti a quelle loro offerte dall'organizzazione del mercato del loro paese.

Un tale risultato non potrebbe essere ottenuto se l'organizzazione si basasse unicamente sulla stabilizzazione del prezzo del mercato all'ingrosso dell'olio d'oliva tramite la messa in atto, analogamente a quanto è avvenuto per altri prodotti agricoli, del meccanismo dei prezzi indicativi, dei prezzi d'intervento e dei prelievi.

In effetti, nel quadro dell'organizzazione comune i due paesi produttori d'olive aboliranno tutte le misure contrarie al regolamento che tendono ad aumentare il prezzo degli oli di semi sul loro mercato; in tal modo l'olio d'oliva sarà esposto ad una concorrenza più intensa da parte di questi oli che entrano nella Comunità senza che venga percepito alcun prelievo.

Di conseguenza, se il prezzo del mercato viene mantenuto al livello necessario per i produttori, può derivarne una diminuzione del consumo che può compromettere le garanzie indispensabili per la loro attività e che, impedendo al prezzo di mercato di superare il prezzo d'intervento, provocherebbe l'intervento su tutta la produzione, sollevando seri problemi per la vendita delle eccedenze.

Se invece il prezzo del mercato è fissato ad un livello che assicuri la stabilità del consumo, possono essere compromesse le garanzie concernenti il tenore di vita.

L'organizzazione del mercato dell'olio d'oliva richiede pertanto un nuovo prezzo, il prezzo d'obiettivo, che corrisponde alla giusta remunerazione dei produttori e che ha la funzione di permettere alla Comunità di offrire a costoro garanzie a lungo termine per il loro tenore di vita.

In queste condizioni, la funzione del prezzo indicativo può consistere nella determinazione del livello al quale il prezzo del mercato all'ingrosso dell'olio d'oliva viene stabilizzato nel corso di una campagna per mantenere il necessario volume di consumo tenendo conto del prezzo dei prodotti concorrenti.

Se, a causa di questa necessità, il prezzo indicativo è inferiore al prezzo di obiettivo, il compenso per i produttori viene integrato mediante un aiuto il cui ammontare è pari alla differenza tra il prezzo d'obiettivo ed il prezzo indicativo.

La concessione di questo aiuto, benchè sollevi alcuni problemi d'ordine pratico, può essere concepita secondo modalità differenti, che non è ancora necessario precisare.

Per il primo anno il prezzo d'obiettivo dev'essere fissato sulla base dei prezzi ottenuti anteriormente dai produttori in Italia; a tale scopo, si può adottare la media dei prezzi delle ultime tre campagne che, date le loro fluttuazioni, sono state particolarmente significative.

Prezzo d'intervento

E' il prezzo che dà ai produttori una certezza quanto al loro compenso, tenendo conto degli aiuti possibili. Negli Stati produttori, i commercianti all'ingrosso di olio d'oliva nazionale possono vendere durante tutta la campagna di commercializzazione agli organismi d'intervento e al prezzo d'intervento.

Il prezzo d'intervento è fissato ad un livello inferiore a quello del prezzo indicativo, in modo da tener conto dei margini tra la produzione e il commercio all'ingrosso e permettere le fluttuazioni normali del mercato; la differenza tra il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento deve essere sufficiente per evitare che il meccanismo d'intervento entri in gioco troppo frequentemente.

Questi tre prezzi sono aumentati mensilmente, durante tutta la campagna di commercializzazione, salvo nei primi due mesi, nel corso dei quali si effettua una buona parte della raccolta delle olive e della fabbricazione d'olio; tali aumenti hanno lo scopo di evitare che, in mancanza di compensazione delle spese di conservazione, quantitativi troppo rilevanti d'olio siano immessi sul mercato sin dai primi mesi della campagna, esercitando in tal modo una pressione sfavorevole sui prezzi e rendendo possibili numerosi interventi.

12. A causa della struttura del mercato dell'olio d'oliva nella Comunità, gli organismi d'intervento debbono essere istituiti soltanto nei paesi produttori e i centri d'intervento possono essere stabiliti soltanto nelle regioni produttrici.

Potrebbe verificarsi che i produttori siano costretti a vendere il loro olio anche se i prezzi del mercato sono bassi; in questo caso si avrebbe un aumento numerico degli interventi obbligatori; per questo motivo, gli organismi d'intervento devono essere in grado di stipulare con i commercianti all'ingrosso d'olio d'oliva nazionale contratti di ammasso che prevedano condizioni tali da permettere a costoro di attendere una situazione più favorevole sul mercato per vendere loro prodotti.

La produzione di olio è subordinata a notevoli variazioni da un anno all'altro; inoltre, la produzione mondiale, localizzata per lo più nella stessa zona climatica delle regioni produttrici della Comunità, è soggetta a fluttuazione di portata analoga a quelle della produzione comunitaria e che possono essere orientate nello stesso senso nel corso di un anno; in tal modo non si può sperare che il gioco normale dell'importazione e dell'esportazione possa bastare per garantire l'equilibrio tra offerta e domanda nella Comunità.

Gli organismi d'intervento devono altresì essere in grado di costituire in conformità delle decisioni del Consiglio, scorte di riporto d'olio d'oliva trasferibili da una campagna eccezzionaria alla campagna successiva, quando in base al raccolto si preveda una situazione deficitaria; queste scorte permetteranno di ovviare alle conseguenze dell'irregolarità dei raccolti, determinando un migliore equilibrio annuale tra offerta e domanda ed una stabilizzazione dei prezzi al consumo. Gli organismi d'intervento non devono rimettere sul mercato gli oli in loro possesso a condizioni che impediscano la vendita della produzione al livello del prezzo indicativo; in caso di necessità, essi possono venderli per l'esportazione oppure denaturarli rendendoli inadatti al consumo sotto la denominazione legale d'olio d'oliva, senza tuttavia vietare il loro consumo come olio commestibile senza una particolare denominazione.

Regime degli scambi con i Paesi terzi

13. Il regime previsto per i prezzi interni disciplina, tenendo conto della remunerazione dei produttori, le condizioni in cui si svolge la concorrenza tra oli di semi e olio d'oliva sul mercato comunitario.

Le disposizioni relative agli scambi con i Paesi terzi disciplinano le condizioni in cui si svolge la concorrenza tra olio d'oliva in provenienza dai Paesi terzi e olio d'oliva comunitario.

14. Il Consiglio, fissando i prezzi interni, determina nel contempo un prezzo d'entrata ad un livello tale da permettere ai produttori di olio d'oliva della Comunità di realizzare il prezzo indicativo per tutta la loro produzione. Tale risultato può essere ottenuto grazie alla riscossione di un prelievo quando il prezzo CIF dell'olio d'oliva importato dai Paesi terzi è inferiore al prezzo d'entrata.

All'atto dell'importazione di olive destinate all'oleificio, è riscosso il dazio doganale e, sulla base del prelievo applicato all'olio, un prelievo destinato a portare il prezzo dell'olio contenuto nell'oliva al livello del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva. All'occorrenza, viene inoltre percepita una somma pari all'aiuto concesso ai produttori; quest'ultima disposizione è necessaria per evitare che gli oli estratti da olive importate possano beneficiare dell'aiuto riservato ai produttori della Comunità; si tratta in effetti di un rimborso anticipato d'una somma che il produttore percepirà in un secondo tempo, in un momento in cui non è possibile distinguere l'olio ricavato da olive importate da quello ricavato da olive di produzione interna.

C. ALTRI OLEAGINOSI PRODOTTI
NELLA COMUNITA'

15. La coltura dei semi oleosi e la produzione d'olio ricavato da prodotti agricoli di produzione interna nella Comunità sono relativamente ridotte se confrontate con le grandi produzioni agricole.

Tuttavia, esse sono importanti per gli agricoltori delle regioni produttrici; la coltura dei semi oleosi è un elemento integrante dell'equilibrio tecnico e finanziario delle aziende agricole che la praticano; per determinati tipi di terreno, essa è necessaria agli avvicendamenti; in caso di necessità può altresì sostituire altre colture nell'avvicendamento. La produzione comunitaria assicura alle industrie trasformatrici un certo approvvigionamento di semi di buona qualità e costituisce altresì una valvola di sicurezza per i consumatori.

Siccome i semi del mercato mondiale possono entrare nella Comunità al prezzo mondiale, a causa della mancanza di dazi doganali e di prelievi, la coltura diverrebbe impossibile nella Comunità se la produzione comunitaria dovesse essere totalmente esposta a questa concorrenza mondiale.

D'altra parte, le varie specie di semi oleosi sono altamente intercambiabili per chi le utilizza; ne consegue l'impossibilità di prevedere un sistema per proteggere le specie di semi coltivate nella Comunità unicamente contro la concorrenza delle stesse specie di semi importate dai Paesi terzi.

Il progetto di regolamento ^{comprende}/altresì disposizioni che, senza limitare minimamente la libera scelta degli acquirenti, sono tali da permettere il mantenimento del necessario livello di produzione nella Comunità sostituendo le misure nazionali attualmente in vigore in questo settore della produzione agricola. Esse possono essere applicate, per decisione del Consiglio, all'una o all'altra specie di semi la

cui coltura è oggi tecnicamente possibile nei Paesi membri e potrebbe divenirlo a seguito dei progressi della ricerca agronomica.

16. Affinchè i produttori possano vendere la loro produzione ad un prezzo che assicuri loro un compenso equo, è necessario che gli acquirenti abbiano la certezza che il prezzo di costo finale dei semi di produzione interna acquistati al giusto prezzo per i produttori sarà al massimo pari al prezzo di costo dei semi delle stesse specie o di specie analoghe acquistate sul mercato mondiale.

Di conseguenza, gli acquirenti di semi di produzione interna ricevono un premio che ha la funzione di compensare il divario esistente tra il prezzo di costo di tali semi ed il prezzo mondiale e di dare ai semi indigeni una preferenza sufficiente, tale da permettere la vendita dei raccolti sul mercato.

Inoltre, viene accordato un sussidio d'incoraggiamento agli acquirenti, affinchè acquistano rapidamente il raccolto interno, che potrebbe talora sollevare problemi d'ordine tecnico per quanto riguarda la buona conservazione.

Il prezzo d'obiettivo fissato ogni anno ad un livello tale da consentire una sufficiente remunerazione dei produttori, ed il prezzo del mercato mondiale calcolato ogniqualvolta risulti necessario, servono per fissare l'ammontare del premio, che è pari alla differenza tra questi due prezzi.

Il prezzo d'intervento, inferiore al prezzo d'obiettivo, rappresenta il prezzo minimo di vendita per i produttori; questi possono infatti pretendere che gli organismi d'intervento si mettano in moto, quando il mercato dei semi di produzione interna non raggiunge questo livello.

La possibilità che i venditori e gli acquirenti hanno di stabilire il prezzo tra il livello del prezzo d'intervento e quello del prezzo di obiettivo permette il libero gioco del mercato e garantisce una certa preferenza ai semi di produzione interna.

17. Le condizioni che disciplinano la determinazione dei prezzi di obiettivo e d'intervento da parte degli Stati membri sono stabilite dal Consiglio, in tempo utile affinché gli agricoltori possano decidere il loro programma di semina in piena cognizione di causa.

I prezzi d'obiettivo e d'intervento sono maggiorati mensilmente durante una parte della campagna di commercializzazione, per evitare che, in mancanza di compensazione delle spese di conservazione, quantitativi troppo considerevoli di semi vengano offerti sul mercato sin dall'inizio della campagna.

18. Il progetto della Commissione prevede l'applicabilità delle disposizioni del regolamento ^{con decorrenza} dalla prima campagna per la colza, il ravizzone, e il girasole, vale a dire per i semi la cui produzione è attualmente più rilevante nella Comunità e che beneficiano già di un sistema di sostegno in taluni Stati membri.

Il Consiglio può estendere ad altri semi l'applicazione del regolamento e può altresì decidere l'istituzione di un regime di aiuti in favore della produzione di oli estratti da prodotti agricoli indigeni diversi dai semi coltivati specificamente per la produzione dell'olio e che, senza questi aiuti, rischierebbe di perdere ogni possibilità di valorizzazione, a scapito delle industrie che li impiegano e dei settori agricoli che li producono. Fino a quando non saranno stati instaurati prezzi comuni, gli Stati membri possono infine accordare, a determinate condizioni, aiuti alla produzione di semi o oli vegetali non contemplati nelle decisioni del Consiglio, purché abbiano beneficiato direttamente o indirettamente di un sostegno di prezzo nel corso della ultima campagna precedente la data di entrata in vigore del regolamento.

D. DISPOSIZIONI GENERALI

19. Le disposizioni generali del progetto della Commissione non differiscono, nel loro complesso, da quelle adottate per le altre organizzazioni di mercato, in particolare per quanto riguarda il Comitato di gestione e la funzione del F.S.A.O.G. nel finanziamento della politica agraria comune in questo settore.

Oltre alle normali disposizioni è prevista, nello spirito della risoluzione del Consiglio del 23 dicembre 1963, la redazione di un programma comunitario per il miglioramento delle strutture della produzione e del mercato delle olive e dell'olio d'oliva, nonché della situazione economica delle regioni in cui si pratica l'olivicultura.

Si può sperare che l'attuazione di un siffatto programma determini un risanamento dell'economia dell'olio d'oliva, tale da permettere il ravvicinamento del suo prezzo d'obiettivo al prezzo indicativo equo per i consumatori.

Una disposizione particolare permette alla Commissione di adottare norme affinché gli Stati membri forniscano le informazioni statistiche necessarie per la corretta applicazione del regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'attuazione di un'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei grassi

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che nella Comunità la situazione del mercato dei grassi di origine vegetale o marina è caratterizzata dal contrasto tra l'importanza del fabbisogno e la scarsità della produzione globale; che pertanto gli Stati membri dipendono largamente dal mercato mondiale per quanto riguarda il loro approvvigionamento di tali prodotti; che questa necessità comune giustifica, in linea generale, l'eliminazione dei vari ostacoli all'importazione e la loro sostituzione, salvo per i prodotti dell'olivicoltura, con la tariffa doganale comune che, attraverso il suo dazio nullo sulle materie prime, facilita l'approvvigionamento delle industrie e, gravando con dazi i prodotti lavorati, protegge le industrie in questione procurando al tempo stesso ai consumatori un approvvigionamento a prezzi ragionevoli;

Considerando però che, data la situazione del mercato mondiale, tale politica comprometterebbe alcune produzioni agricole o industriali della Comunità, se i suoi effetti non fossero compensati da quelli di altri provvedimenti; che il consumo di olio d'oliva può infatti subire una contrazione, se il prezzo degli oli concorrenti diminuisce notevolmente e gli altri oleaginosi sono esposti alla concorrenza diretta degli stessi prodotti importati dai Paesi terzi a dazi ridotti o in esenzione da dazio;

.../...

Considerando che la coltura dell'olivo e la produzione di olio d'oliva hanno importanza notevole per l'economia di alcune regioni della Comunità, dove costituiscono sovente la risorsa essenziale di una parte notevole della popolazione; che per importanti categorie di consumatori l'olio d'oliva costituisce la fonte più importante di grassi; che la coltura di semi oleosi, in particolare quella della colza, del ravizzone e del girasole contribuisce alla produttività delle aziende, permettendo a queste ultime di migliorare il loro equilibrio tecnico e finanziario; che è pertanto necessario sostenere tali produzioni con misure adeguate alle circostanze suesposte;

Considerando quindi che il collocamento dei raccolti sul mercato deve garantire ai produttori della Comunità un'equa remunerazione, il cui livello può essere definito da un prezzo d'obiettivo; che la differenza tra questo prezzo e l'equo prezzo al consumo rappresenta, in linea di principio, l'aiuto che è opportuno concedere per raggiungere lo scopo perseguito;

Considerando che le abitudini dei consumatori assicurano normalmente all'olio d'oliva una preferenza rispetto agli altri prodotti analoghi, o cioè malgrado il suo prezzo superiore; che è pertanto possibile fissare a questo livello un prezzo indicativo atto a garantire al produttore, attraverso la normale via commerciale, una parte notevole, se non la totalità della remunerazione necessaria;

Considerando che lo scopo prefisso può essere raggiunto con la determinazione del prezzo indicativo, soltanto se quest'ultimo viene mantenuto costantemente in una relazione normale con il prezzo di mercato dell'olio d'oliva; che la determinazione del prezzo indicativo deve pertanto accompagnarsi a meccanismi stabilizzatori sia negli Stati membri produttori che alle frontiere esterne della Comunità;

Considerando che la stabilità perseguita potrà essere raggiunta se nelle zone di produzione verrà data ai detentori di olio d'oliva la possibilità di offrire detto olio agli organismi competenti degli Stati membri, che a loro volta dovranno versare come contropartita un prezzo d'intervento;

.../...

cho parallelamente, per raggiungere un equilibrio costante tra offerta e domanda e per ovviare alle irregolarità della produzione, è opportuno incaricare gli organismi d'intervento di costituire scorte di riporto;

Considerando d'altro lato che la riscossione di un prelievo sui prodotti importati risponde alla necessità di evitare che le fluttuazioni del mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che, per stabilizzare il mercato al livello desiderato, tale prelievo deve corrispondere alla differenza tra un prezzo d'entrata derivato dal prezzo indicativo e i prezzi praticati sul mercato mondiale; che, ai fini di una protezione completa e coerente, le sanse d'oliva aventi un determinato tenore di olio devono essere sottoposte ad un regime identico e le olive destinate alla fabbricazione di olio ad un regime avente gli stessi effetti;

Considerando che l'esenzione dal prelievo o la concessione di un aiuto in favore dell'olio d'oliva destinato alla fabbricazione di prodotti alimentari favorisce il consumo di quest'ultimo e permette agli interessati di affrontare normalmente la concorrenza dei prodotti importati dai Paesi terzi e fabbricati nelle stesse condizioni;

Considerando che, trattandosi di prodotti alimentari estratti da semi oleosi, il prezzo equo al consumo, sulla scorta di quanto procede, risulta necessariamente da quello dei semi importati; che l'aiuto per raggiungere il prezzo d'obiettivo è pertanto pari alla differenza tra quest'ultimo e il prezzo del mercato mondiale; che la concessione di un vantaggio supplementare sotto forma di un'indennità di magazzinaggio è tale da assicurare la pronta evacuazione del raccolto;

Considerando che la protezione degli agricoltori contro i rischi, che malgrado questo sistema, risultassero dalle oscillazioni del mercato può essere garantita da misure d'intervento consistenti nell'acquisto, ad un prezzo fissato, delle quantità offerte agli organismi competenti;

.../...

Considerando che l'elenco dei semi che beneficiano del regime sopra descritto dov'essere stabilito sulla base di quello delle specie la cui coltura è per il momento la più estesa; che dov'essere possibile completare tale elenco per adattarlo all'esperienza acquisita; che la concessione di aiuti per alcuni oli estratti da prodotti agricoli non specificamente oleosi può inoltre alleggerire gli oneri dell'industria trasformatrice interessata, o, conservando uno sbocco per tali prodotti, procurare un utile sostegno al loro mercato;

Considerando che la concentrazione geografica dell'olivicoltura e le caratteristiche proprie del commercio e del consumo dell'olio d'oliva permettono già sin d'ora di instaurare per tali prodotti un mercato unico; che, a causa dei diversi orientamenti della produzione dei semi oleosi negli Stati membri, in questo settore tale misura dov'essere preparata con un ravvicinamento progressivo dei prezzi;

Considerando che la regolamentazione comunitaria deve prevedere tutti i mezzi d'azione necessari per ovviare agli eventuali effetti della situazione del mercato mondiale sulle produzioni della Comunità;

Considerando che la coerenza delle disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato dei grassi vorrebbe compromessa, se i loro effetti potessero venir cumulati con quelli di aiuti incompatibili con il Trattato;

Considerando che, per facilitare l'applicazione delle disposizioni prospettate, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

.../...

Articolo 1

1. Allo scopo di assicurare il progressivo sviluppo del mercato comune e della politica agraria comune è istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi e dei frutti oleosi, nonché dei grassi di origine vegetale o estratti da pesci o da mammiferi marini.

2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune		Designazione delle merci
a	12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati
b	ex 07.01 N	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla industria delle conserve
	ex 07.02	Olive congelate, destinate all'industria del- le conserve
	ex 07.03 A	Olive presentate immerse in acqua salata, sol- forata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, destinate all'industria delle conserve
	ex 07.04 B	Olive disseccate, disidratate o evaporate, an- che tagliate in pezzi o in fette oppure macina- te o polverizzate, ma non altrimenti preparate destinate all'industria delle conserve
	12.02	Farine di semi o di frutti oleosi, non disolea- te, esclusa la farina di senapa
	15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
	ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, escluso l'olio d'oliva
	ex 15.12	Grassi e oli vegetali idrogenati, anche raffi- nati, ma non preparati
	15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri gras- si alimentari preparati
	ex 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle so- stanze grasse o dalle cere vegetali
	ex 23.04	Panelli, sansa di olive (esclusa quella il cui tenore di olio supera il tasso previsto all'ar- ticolo 14) ed altri residui dell'estrazione de- gli oli vegetali; escluse le morchie
c	ex 15.07	Oli d'oliva greggi, depurati o raffinati
	ex 23.04	Sansa di olive il cui tenore di olio supera il tasso previsto all'articolo 14

- d ex 07.01 N Olive, fresche o refrigerate, escluse quelle destinate all'industria delle conserve
- ex 07.02 Olive congelate, escluse quelle destinate alla industria delle conserve
- ex 07.03 A Olive presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, escluse quelle destinate all'industria delle conserve
- ex 07.04 B Olive disseccate, disidratate o evaporate, anche tagliate in pezzi o in fette oppure macinate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, escluse quelle destinate all'industria delle conserve
-

TITOLO PRIMO

Regime degli scambi

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), importati dai Paesi terzi, la tariffa doganale comune è applicata a decorrere dal 1° luglio 196.., senza pregiudizio delle disposizioni di cui all'articolo 14; alla stessa data i dazi doganali fra Stati membri sono soppressi.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), la tariffa doganale comune è applicata ai prodotti in provenienza dai Paesi terzi e i dazi doganali vengono ridotti tra gli Stati membri secondo il ritmo previsto dal Trattato, tenendo conto delle decisioni di accelerazione già adottate o che saranno adottate dopo il 1° luglio 196...

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) è applicato a decorrere dal 1° novembre 196.., un regime di prelievi all'importazione in provenienza dai Paesi terzi.

Articolo 3

1. Negli scambi tra gli Stati membri e con i Paesi terzi, sia alla importazione che all'esportazione, sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento:

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente diversi da quelli previsti dal presente regolamento,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente,
- il ricorso all'articolo 44 del Trattato.

Tuttavia, negli Stati membri produttori di olive, le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) soltanto a decorrere dal 1° novembre 196...

2. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 18, i prodotti di cui all'articolo 1 non possono venire importati in franchigia di prelievo o di dazio doganale, a meno che non siano destinati ad essere riesportati verso i Paesi terzi nello stato in cui risultano importati o dopo trasformazione.

Le condizioni per usufruire della possibilità di cui al paragrafo precedente per prodotti destinati ad essere riesportati sotto la forma dei prodotti elencati all'articolo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 36.

3. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando alla unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, può decidere per gli scambi con i Paesi terzi deroghe alle disposizioni del paragrafo 1, 1° capoverso, in particolare quando le offerte effettive in provenienza dai Paesi terzi di prodotti derivati da semi e frutti oleosi non corrispondano al prezzo risultante dal prezzo di detti semi e frutti, tenuto conto dei costi di trasformazione.

TITOLO SECONDO

OLIO D'OLIVA

Regime dei prezzi

Articolo 4

Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, e per la prima volta anteriormente al 1° novembre 196.., il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, fissa un prezzo d'obiettivo, un prezzo indicativo, un prezzo d'intervento e un prezzo d'entrata dell'olio d'oliva validi per la Comunità.

Con riserva delle disposizioni dell'articolo 9, tali prezzi rimangono in vigore per tutta la successiva campagna di commercializzazione, cioè per il periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 ottobre dell'anno successivo.

Si riferiscono ad una determinata qualità di olio d'oliva stabilita dal Consiglio secondo la procedura prevista nel presente articolo.

Articolo 5

Il prezzo d'obiettivo è fissato, per la campagna che inizia il 1° novembre 196.., sulla base del prezzo medio della qualità di cui all'articolo 4 constatato nelle tre campagne precedenti, maggiorato del 10%, partenza commercio all'ingrosso, tasse escluse, nel più importante paese produttore di olio d'oliva della Comunità.

Per le campagne successive, tale prezzo è fissato ad un livello equo per i produttori, tenendo conto dell'orientamento da dare alla produzione di olio d'oliva nella Comunità.

Articolo 6

Il prezzo indicativo è fissato partenza commercio all'ingrosso, tasse escluse, ad un livello che permetta il normale collocamento della produzione di olio d'oliva, tenuto conto del prezzo dei prodotti concorrenti.

Articolo 7

Il prezzo d'intervento è fissato per garantire ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad un prezzo che si avvicini il più possibile al prezzo indicativo, tenuto conto delle variazioni di mercato. E' uguale al prezzo indicativo in vigore il 1° novembre 196.., diminuito del 10%. Tuttavia, questo importo può essere modificato dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

Articolo 8

Il prezzo d'entrata è fissato in modo da non compromettere lo smercio della produzione della Comunità al prezzo indicativo.

Articolo 9

Da gennaio a ottobre il prezzo d'obiettivo, il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'entrata vengono maggiorati mensilmente.

Le maggiorazioni mensili, uguali per ciascuno di detti prezzi, sono fissate ogni anno dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi stessi e secondo la stessa procedura; l'ammontare delle maggiorazioni mensili viene fissato tenendo conto tanto delle spese medie per magazzinaggio e interessi nella Comunità, quanto del collocamento delle scorte.

Articolo 10

Quando per una campagna il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo indicativo, viene accordato ai produttori di olio d'oliva della Comunità un aiuto pari alla differenza tra i due prezzi, secondo modalità stabilite in base alla procedura di cui all'articolo 36.

Articolo 11

1. Alle condizioni stabilite al paragrafo 3, in ciascuno Stato membro un organismo d'intervento acquista, al prezzo d'intervento, e soltanto a tale prezzo, l'olio d'oliva che gli viene offerto nei centri d'intervento stabiliti nelle zone di produzione.

Se il prodotto è consegnato in una località diversa dal centro d'intervento, previsto dal venditore, il prezzo d'intervento viene modificato.

Se la qualità di olio offerta all'organismo d'intervento non corrisponde alla qualità per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, detto prezzo viene modificato applicando un tasso di riduzione o di aumento.

Per regolarizzare il mercato nel corso della campagna, gli organismi d'intervento possono stipulare contratti di ammasso con i detentori di olio d'oliva di produzione nazionale.

2. Per attenuare eventuali effetti dell'irregolarità dei raccolti sull'equilibrio tra offerta e domanda, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che gli organismi d'intervento costituiscano una scorta d'olio d'oliva da riportare da una campagna all'altra; secondo la stessa procedura, il Consiglio stabilisce i criteri relativi alla gestione di tale scorta.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare quelle relative alla qualità e all'importanza delle partite offerte a titolo del paragrafo 1, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36.

Articolo 12

1. Gli organismi d'intervento vendono l'olio d'oliva in loro possesso in condizioni che non impediscano la formazione dei prezzi al livello del prezzo indicativo. Questa disposizione non esclude tuttavia la vendita del prodotto dopo la denaturazione che lo rende inadatto al consumo sotto la denominazione legale di "olio d'oliva".

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 36.

Regime degli scambi

Articolo 13

1. All'importazione di olio d'oliva in provenienza dai Paesi terzi viene riscosso un prelievo il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo CIF del prodotto.
2. Il prezzo CIF dell'olio d'oliva, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità fissato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, è determinato dalla Commissione sulla base delle più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale; se del caso, i prezzi vengono modificati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata.
3. Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinanti per il prezzo d'offerta e tale prezzo d'offerta sia inferiore ai corsi internazionali, il prezzo CIF è sostituito, unicamente per le importazioni di cui trattasi, da un prezzo determinato in funzione del prezzo d'offerta.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 36.

Articolo 14

1. All'importazione di olive in provenienza dai Paesi terzi, escluse quelle destinate all'industria delle conserve, viene riscosso un prelievo calcolato sulla base del prelievo applicabile all'olio d'oliva secondo il tenore di olio del prodotto importato; questo tenore può essere fissato forfettariamente.

.../...

Il prelievo è diminuito dell'ammontare risultante dall'applicazione al prodotto importato del dazio iscritto nella tariffa doganale comune e maggiorato, se del caso, di un importo corrispondente all'aiuto accordato conformemente alle disposizioni dell'articolo 10.

2. All'importazione in provenienza dai Paesi terzi di senso d'oliva il cui tenore di olio superi un tasso determinato, viene riscosso un prelievo calcolato sulla base del prelievo applicabile all'olio d'oliva secondo il tenore di olio del prodotto importato.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 15

1. Tutte le importazioni ed esportazioni di oli d'oliva e di olive in provenienza o a destinazione dei Paesi terzi sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione rilasciato dallo Stato membro su richiesta dell'interessato. La Commissione viene informata regolarmente dei quantitativi corrispondenti ai titoli rilasciati.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale inteso a garantire l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo. Il deposito rimane acquisito totalmente o parzialmente se l'operazione non ha luogo entro il termine stabilito.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle riguardanti il periodo di validità dei titoli e la sorte del deposito cauzionale nei casi di forza maggiore, sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 36.

.../...

Articolo 16

1. Il prelievo applicabile a un'importazione è quello in vigore il giorno dell'importazione.

2. Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni di olio d'oliva in provenienza dai Paesi terzi, il prelievo applicabile nel giorno del deposito della domanda del titolo, modificato in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore alla data prevista per l'importazione, è applicato, su domanda dell'interessato che dev'essere presentata al momento della domanda del titolo, ad un'importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo, che possono prevedere la riscossione di un supplemento che si aggiunge al prelievo, sono stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 17

Allo scopo di permettere l'esportazione di olio d'oliva verso i Paesi terzi, la differenza tra i prezzi praticati nella Comunità o i prezzi del mercato mondiale può essere compensata da una restituzione stabilita dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 36.

.../...

Articolo 18

1. L'olio d'oliva importato in provenienza dai Paesi terzi e destinato alla preparazione di prodotti alimentari beneficia di un'esenzione totale o parziale dal prelievo. L'esenzione è applicata per mezzo di rimborsi ai trasformatori interessati.
2. Ai trasformatori interessati che utilizzano l'olio d'oliva originario della Comunità per la preparazione di prodotti alimentari è concesso un aiuto corrispondente al rimborso di cui al paragrafo 1.
3. Le modalità di applicazione dei paragrafi precedenti sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 36. Esse determinano in particolare : l'elenco dei prodotti alimentari, il rimborso, che può essere fissato forfettariamente sulla base del prelievo medio riscosso durante un determinato periodo.
4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa o a maggioranza qualificata in seguito, può prevedere l'estensione delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti all'olio d'oliva utilizzato per scopi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari, al fine di salvaguardare la posizione concorrenziale dell'olio d'oliva rispetto agli oli concorrenti.

Articolo 19

Qualora il mercato dell'olio d'oliva nella Comunità subisca o rischi di subire gravi perturbazioni a causa delle importazioni di olio d'oliva in provenienza dai Paesi terzi, in particolare quando gli organismi di intervento fossero indotti a effettuare acquisti notevoli di olio d'oliva in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, il rilascio dei titoli di importazione verso i Paesi terzi può essere sospeso dalla Commissione con riserva di eventuali deroghe per alcune destinazioni particolari o per alcune denominazioni di qualità, fino alla scomparsa della perturbazione.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa o a maggioranza qualificata in seguito.

TITOLI III

Altri oleaginosi prodotti nella Comunità

Articolo 20

1. Le disposizioni degli articoli da 21 a 28 si applicano ai seguenti semi oleosi:

- semi di colza e di ravizzone
- semi di girasole.

Altri semi oleosi possono essere aggiunti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

2. Fino al 30 giugno 1968 gli Stati membri possono accordare aiuti alla produzione di semi oleosi diversi da quelli menzionati al paragrafo precedente o che formano oggetto di disposizioni per la sua applicazione; tali aiuti sono accordati conformemente alle disposizioni dell'articolo 29.

Articolo 21

1. Ogni anno anteriormente al 1° maggio vengono fissati un prezzo d'obiettivo e un prezzo d'intervento per i semi oleosi. Tali prezzi si riferiscono al seme nudo di una determinata qualità tipo.

Salvo la prima volta, essi sono validi per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo.

2. I prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento sono fissati per la campagna di commercializzazione precedente la campagna 1968/1969 dai singoli Stati membri per ciascun seme la cui coltura sia tecnicamente possibile nei rispettivi territori.

3. Le condizioni per la determinazione del prezzo d'obiettivo dei semi oleosi sono stabilite anteriormente al 31 marzo 1966 per la prima campagna di commercializzazione e in seguito almeno 15 mesi prima dell'inizio della campagna.

4. Prezzi d'obiettivo e prezzi d'intervento comuni sono fissati a decorrere dalla campagna 1968/69.

5. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, alla unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce la qualità tipo di cui al paragrafo 1, le date di inizio e fine della campagna di commercializzazione per ciascuna, le condizioni previste al paragrafo 3 e i prezzi comuni previsti al paragrafo 4.

Articolo 22

Le disposizioni riguardanti i prezzi d'obiettivo di cui allo articolo 21 sono stabilite dal Consiglio tenendo conto:

- delle condizioni tecniche ed economiche della produzione;
- della necessità di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità;
- per le disposizioni stabilite per la prima campagna di commercializzazione, dei prezzi che alcuni Stati membri hanno garantito ai loro produttori nella campagna precedente;
- per le disposizioni stabilite in seguito, della necessità di giungere ad un prezzo comune per la campagna di commercializzazione 1968/69.

Articolo 23

Il prezzo d'intervento corrisponde al prezzo d'obiettivo, diminuito di un importo fissato dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

Articolo 24

Allo scopo di permettere la ripartizione delle vendite nel tempo, i prezzi d'obiettivo e d'intervento sono maggiorati mensilmente per almeno 5 mesi di un importo uguale per i due prezzi. Nel fissare l'importo delle maggiorazioni mensili, è tenuto conto delle spese medie per magazzinaggio e interessi nella Comunità e del collocamento delle scorte. Le maggiorazioni mensili sono fissate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

Articolo 25

1. In ciascun Stato membro, un organismo d'intervento è obbligato ad acquistare al prezzo d'intervento i semi oleosi che gli vengono offerti nei centri d'intervento, a condizione che il venditore fornisca la prova che i semi offerti sono stati prodotti nello Stato membro in causa e non hanno beneficiato degli aiuti previsti nel presente titolo.

La prova viene presentata secondo le modalità stabilite in base alla procedura prevista dall'articolo 36.

2. Il prezzo d'intervento viene modificato se il prodotto è consegnato in una località diversa dal centro previsto dal venditore.

3. Se la qualità del seme offerto all'organismo d'intervento non corrisponde alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, il prezzo d'acquisto è modificato applicando tassi di riduzione o di aumento.

4. La rivendita di semi da parte dell'organismo d'intervento non deve compromettere, all'interno della Comunità, le vendite sul mercato da parte dei produttori.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare quelle concernenti la presa in carico e la rivendita di semi da parte dell'organismo d'intervento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36.

Articolo 26

1. In ciascun Stato membro, l'acquisto sul mercato dei semi di origine nazionale fino al 30 giugno 1968 e di origine comunitaria in seguito dà diritto al versamento d'un premio all'acquirente; in ragione dei quantitativi acquistati, tale premio è pari, salvo eccezioni decise in applicazione del paragrafo 4 per situazioni anormali, alla differenza tra il prezzo d'obiettivo di detti semi e il prezzo del mercato mondiale determinato in conformità delle disposizioni dello articolo 27.

2. Gli acquisti effettuati nei primi tre mesi della campagna di commercializzazione danno inoltre diritto all'acquirente di riscuotere un'indennità di magazzinaggio, decrescente dal 1° al 3° mese, il cui importo è fissato dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

3. Chiunque reclami il beneficio delle disposizioni del presente articolo deve fornire la prova che i semi sono dell'origine prevista dal paragrafo 1 e non hanno già beneficiato del premio.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36.

Articolo 27

Secondo criteri stabiliti in base alla procedura prevista dallo articolo 36, la Commissione determina il prezzo del mercato mondiale relativo ai semi della qualità tipo cui si applicano il prezzo d'obiettivo e il prezzo d'intervento; la determinazione viene effettuata sulla base del corso di questi stessi tipi o dei tipi comparabili sul mercato mondiale.

Articolo 28

1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, può decidere l'istituzione di un regime di aiuti in favore della produzione di oli vegetali estratti da prodotti agricoli nazionali diversi dai semi oleosi di cui all'articolo 20 o che formano oggetto di disposizioni per la sua applicazione.
2. Fino al 30 giugno 1968 gli Stati membri possono accordare aiuti alla produzione degli oli di cui al paragrafo precedente, purchè non beneficino delle disposizioni ivi previste; gli aiuti sono accordati conformemente alle disposizioni dell'articolo 29.

Articolo 29

Gli aiuti di cui all'articolo 20, paragrafo 2 e all'articolo 28, paragrafo 2, possono essere accordati soltanto per prodotti che hanno beneficiato direttamente o indirettamente di un sostegno del prezzo nella campagna precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

Devono essere accordati a decorrere dalla prima campagna di applicazione del presente regolamento, e nella misura necessaria per mantenere tale sostegno.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 30

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e con riserva di disposizioni contrarie dello stesso, gli articoli 92, 93, e 94 del Trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 31

Gli Stati membri modificano la loro legislazione in materia di denominazioni e definizioni degli oli d'oliva conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 32

Anteriormente al 1° gennaio 1966 viene stabilito conformemente all'articolo 16 del regolamento 17/64/CEE, un programma comunitario inteso a migliorare sia le condizioni della produzione e della commercializzazione delle olive e dell'olio d'oliva, che la situazione economica delle regioni dedite all'olivicoltura.

Articolo 33

Le voci statistiche del commercio con l'estero degli Stati membri che riguardano i prodotti di cui all'articolo 1 da riportare nel commercio speciale, la periodicità e la natura delle informazioni da fornire sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36.

Articolo 34

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, può modificare l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 e adottare, per ciascuno di detti prodotti, misure di deroga alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 35

E' istituito un Comitato di Gestione dei grassi, in appresso denominato "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

In seno al Comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato.

Il Presidente non partecipa al voto.

Articolo 36

1. Quando le disposizioni del presente regolamento prevedono espressamente l'applicazione della procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Qualora tuttavia esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 37

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 38

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 36.

Articolo 39

Il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agraria comune e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 40

Nell'applicazione del presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del Trattato.

Articolo 41

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Si applica a decorrere dal 1° novembre 196. ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c e d e a decorrere dal 1° luglio 196. agli altri prodotti di cui all'articolo 1.

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie, esse sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 36.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

A L L E G A T O

Denominazioni e definizioni commerciali degli oli d'oliva

1. Oli d'oliva vergini (Nota : si puo' anche usare l'espressione "olio d'oliva puro vergine") : oli d'oliva ottenuti con procedimenti meccanici, esclusa qualsiasi mescolanza con altri oli di natura diversa o ottenuti in altro modo. Sono classificati come segue :
 - a) Extra : olio d'oliva di gusto perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico dovrà essere al massimo di 1 g per 100 g.
 - b) Fino : olio d'oliva che abbia tutte le caratteristiche dell'olio extra, salvo per quanto riguarda l'acidità espressa in acido oleico, che dovrà essere al massimo di 1,5 g per 100 g.
 - c) Corrente (Nota : si puo' anche usare l'espressione "semifino") : olio d'oliva di gusto buono, la cui acidità espressa in acido oleico dovrà essere al massimo di 3 g per 100 g, con un margine di tolleranza del 10%.
 - d) Lampante : olio d'oliva di gusto imperfetto, la cui acidità espressa in acido oleico è superiore a 3,3 g per 100 g.
2. Oli d'oliva raffinati (Nota : si puo' anche usare l'espressione "olio d'oliva puro raffinato") : ottenuti dalla raffinazione degli oli d'oliva vergini.
3. Oli puri d'oliva : costituiti da un taglio di olio d'oliva vergine e di olio d'oliva raffinato. I tagli possono costituire anche tipi le cui caratteristiche possono essere determinate amichevolmente tra il compratore e il venditore.
4. Oli di sansa d'olive : ottenuti dal trattamento al solvente della sansa di olive.
5. Oli di sansa d'olive raffinati : ottenuti dalla raffinazione degli oli menzionati al paragrafo 4 e destinati ad usi alimentari.

(Nota : la mescolanza di olio di sansa d'olive raffinato e olio d'oliva vergine - destinata abitualmente al consumo interno in alcuni paesi produttori - è chiamata "olio di sansa raffinato e d'oliva"). Tale mescolanza non potrà in alcun caso esser chiamata semplicemente "olio d'oliva").
6. Oli di sansa d'olive per impieghi tecnici : ogni altro olio estratto dalla sansa di olivo.